

Area Vasta Sud – Dipartimento di Arezzo – Settore Supporto Tecnico
Viale Maginardo, 1 – 52100 AREZZO

N. Prot. Vedi segnatura informatica cl. AR.01.03.09/ 2.11 del a mezzo: PEC

Regione Toscana
Settore Valutazione Impatto Ambientale
c.a. Arch. Chiodini

Oggetto:	D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis, L.R. 10/2010 art. 73-bis, rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale relativo al “Progetto di coltivazione e recupero ambientale finalizzato al rinnovo della concessione mineraria di marna e cemento di Begliano – Rassina”. Comune di Castel Focognano (AR). Istanza presentata anche in applicazione dell’art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010. (Proponente Colacem S.p.A). Parere CdS del 18 febbraio 2020.
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riferimenti:

Parere ARPAT prot. n. 92922 del 11/12/2019

Richiesta parere RT del 10.2. 2020 - Documentazione sul Sito regionale

In seguito alla Conferenza di Servizi del 12/12/2020, la Società Colacem S.p.A. ha presentato documentazione integrativa, in risposta alle osservazioni presentate;

La documentazione, oggetto dell’attuale valutazione, è costituita da due relazioni tecniche e da un rapporto di prova :

- “Chiarimenti e integrazioni a seguito della Conferenza di Servizi del 12/12/2019”
- “Valutazione emissioni polveri senza misure di mitigazione – Relazione tecnica”
- “Certificato di laboratorio prova granulometrica”

Vista la documentazione presentata si avanzano le seguenti osservazioni

Aspetti progettuali

Punto 1: *“Il proponente non ha risposto alla richiesta di chiarimenti relativa al ritardo nell’esecuzione delle attività di ripristino del Cantiere A, dal quale sulla base della relazione tecnica presentata si deduce che non debbano essere estratti ingenti volumetrie.”*

Relativamente all’attività di ripristino del cantiere A, la Ditta ribadisce quanto già dichiarato nella precedente documentazione (e argomentato in conferenza) che non era stata da ARPAT valutata, affermando che le attività nel cantiere A non cesseranno prima di quelle relative al cantiere B, in quanto sono necessarie entrambi i materiali estratti dai due cantieri per eseguire il miscelazione della marna ai fini della produzione del cemento.

Si prende atto di quanto dichiarato.

Punto 3: “Il proponente non ha risposto alla richiesta di chiarimenti relativi allo “stoccaggio definitivo” del banco di argilliti quasi plastiche rivenuto nel corso dell’attività estrattiva.”

Relativamente alla destinazione finale del banco di argilliti rivenuto, il proponente conferma quanto già verbalizzato nella Conferenza di Servizi del 12/12/2019, dichiarando che questo materiale non verrà coltivato ma verrà lasciato in loco e rimodellato per ottenere un’unica quota finalizzata al successivo ripristino ambientale.

Si prende atto di quanto dichiarato e si ritiene che il proponente abbia risposto a quanto richiesto.

Emissioni diffuse

Punto 5.1: “Il proponente afferma che i giorni lavorativi annuali saranno 310 mentre le ore di lavoro giornaliere saranno pari a 10; Tale stima, sia giornaliera che annuale, sembra essere sovradimensionata. Si chiede quindi che la ditta confermi tali indicazioni in CdS. Tale aspetto andrebbe ad incidere sulla valutazione prodotta.”

Il proponente conferma quanto dichiarato nella precedente documentazione e nel corso della Conferenza di Servizi del 12/12/2019, ribadendo che tale computo va inteso come valore-limite corrispondente al funzionamento a pieno regime dello stabilimento. La Ditta inoltre a dimostrazione di quanto dichiarato, afferma che negli anni precedenti alla crisi del 2009 lo stabilimento era caratterizzata dai ritmi lavorativi di produzione indicati nell’attuale progetto di coltivazione.

Si prende atto dei dati dichiarati, utilizzati anche nell’ambito della valutazione delle emissioni diffuse di polveri e si ritiene che la Ditta abbia risposto a quanto richiesto.

Punto 5.2: “Nella valutazione del rateo emissivo prodotto dalle diverse attività che potenzialmente emettono polveri, è già stato considerato l’effetto della mitigazione della bagnatura e delle precipitazioni; si ricorda che la valutazione dovrebbe essere condotta inizialmente senza considerare tali effetti di mitigazione al fine di fornire un quadro reale degli impatti e poi valutare solo in seguito gli effetti della mitigazione prodotta dalle suddette attività.”

La Ditta, in risposta alla suddetta richiesta, ha presentato una seconda relazione relativa al calcolo del rateo emissivo PM10 prodotto dalle attività dell’azienda, senza considerare gli effetti delle mitigazioni prodotte dalla bagnatura e della mitigazione naturale delle piogge. La valutazione è stata condotta, considerando gli stessi recettori e le stesse sorgenti di potenziale emissione di polveri precedentemente individuate nella documentazione già presentata.

Il valore del rateo emissivo prodotto risulta molto più elevato e conferma la necessità di eseguire la bagnatura delle strade non asfaltate (principale sorgente emissiva).

Si prende atto di quanto dichiarato e si ritiene che il proponente abbia risposto a quanto richiesto.

Punto 5.3: “Nel calcolo del rateo emissivo prodotto dal transito su strade non asfaltate, che risulterebbe essere uno dei contributi emissivi, il proponente considera un contenuto di limo pari al 6%, tuttavia, tale quantitativo non risulta adeguatamente cautelativo in quanto le Linee Guida di ARPAT suggeriscono, in assenza di prove granulometriche specifiche eseguite sul materiale che costituisce la viabilità di transito, di utilizzare un valore di limo compreso tra il 12 ed il 22%; si ritiene che se il calcolo venisse effettuato alla luce di questi contenuti di limo, il rateo emissivo totale sarebbe superiore e supererebbe i valori di soglia previsti”.

Ai fini della determinazione del contributo emissivo derivante dal transito su strade non asfaltate il proponente ha eseguito un'analisi granulometrica su un campione di sedimento prelevato dalla viabilità di cantiere e lo ha analizzato secondo il metodo indicato dalle Linee Guida del CRTQA (che rimandano alle appendici C.1 – C.2 dell'AP-42). Il rapporto di prova dell'analisi eseguita in un laboratorio accreditato (LASI sicurezza ambientale) è stato allegato alla documentazione presentata in questa sede e dai risultati si può osservare una percentuale di limo pari al 3,45%.

In ragione del risultato della prova granulometrica eseguita, si concorda nel ritenere ragionevolmente cautelativa la percentuale di limo (6%) considerata nella precedente valutazione del contributo emissivo derivante dalle strade non asfaltate.

Si ritiene quindi che la Ditta abbia risposto alla richiesta.

Punto 5.4: "Relativamente alla mitigazione mediante bagnatura delle strade, si ritiene che il quantitativo di acqua (2 lt/mq) e la mitigazione ottenuta (molto superiore al 90%) siano eccessivi e che il proponente dovrebbe valutare anche la possibilità di ricorrere a metodi alternativi per ottenere una mitigazione mediante l'utilizzo di quantitativi di acqua mescolati con additivi chimici (dei quali dovrà essere fornita l'opportuna scheda di sicurezza), come consigliato dalle Linee Guida ARPAT per ridurre il consumo idrico oppure ricorrere all'asfaltatura della viabilità di cantiere".

Relativamente alla scelta di tecniche di mitigazione alternative alla bagnatura con acqua, la Ditta esclude le possibilità di utilizzare metodi alternativi alla bagnatura quali l'uso di additivi, per ragioni di natura pratica (evitare l'aumento del contenuto di limo nella viabilità di cantiere) e ambientale (evitare sversamenti accidentali) o di eseguire parziali asfaltature della viabilità interna del cantiere, in ragione di rispetto della destinazione paesistica finale dell'area, a termine dell'attività estrattiva.

La Ditta esclude anche la possibilità di recuperare le acque meteoriche mediante l'utilizzo di bacini di raccolta impermeabili sia per evitare di impermeabilizzare il suolo sia perchè la coltivazione andrebbe ad interessare aree poste a quote diverse e quindi sarebbe necessario realizzare nuove vasche e dismettere quelle vecchie con il procedere della coltivazione dei due cantieri.

La Ditta presenta infine una valutazione del fabbisogno idrico giornaliero per eseguire la bagnatura della viabilità di cantiere mediante autobotte trainate (due volte al giorno); essa risulta pari a 104 mc e deriva da pozzi che la Ditta ha in concessione.

Si prende atto di quanto dichiarato dalla Ditta e si ritiene che questa abbia risposto a quanto richiesto.

In merito a quanto richiesto sulla qualità dell'aria

Le integrazioni proposte nel documento esaminato raccolgono i suggerimenti avanzati nel precedente parere. Relativamente agli indicatori gestionali sull'attività di coltivazione riferiti ai quantitativi di acqua impiegati per la bagnatura della viabilità non asfaltata del cantiere ed al numero di interventi di manutenzione agli impianti di abbattimento connessi alla filtrazione dell'aria di processo relativi alla frantumazione ed al vaglio, **si concorda con la proposta presentata.** Per quanto attiene la misurazione della frazione di materiale particolato PM10 presso il sito di misurazione fisso di Via Turati da effettuarsi nell'anno 2021, per il periodo di osservazione 1 gennaio 31 dicembre 2021, si accoglie la proposta di affiancare all'analizzatore di PM2,5 esistente, un sistema di misura addizionale per il PM10.

In merito al rumore si richiama quanto già contenuto nei precedenti pareri che si riporta in sintesi a seguire.

Si prende atto delle integrazioni trasmesse, da cui si evince che l'attività dell'aminiera è stimata conforme ai limiti mentre per il traffico indotto andranno condotti approfondimenti nel piano di monitoraggio AIA. Per i rimanenti aspetti come segnalato nel precedente contributo del 10/07/2019 si prende atto di quanto presente nella documentazione trasmessa: • In merito alle volate di mine si rimanda alle prescrizioni dell'autorizzazione inderoga rilasciata dal Comune per gli aspetti di rumore sulla popolazione; • In merito alla interferenza dell'elettrodotto si rimanda a quanto previsto dalla conferenza dei servizi per la VIA 2009 per gli aspetti autorizzativi della variante edel bypass dell'elettrodotto, mentre si demandano alla ASL ulteriori aspetti di protezione dei lavoratori (sia per la movimentazione macchinari di cantiere in vicinanza degli elettrodotti che per gli aspetti dei campi magnetici).

Arezzo, 17/02/2020

La Responsabile del Settore
Dott.ssa Carmela D'Aiutolo